

STATUTO APT DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



**Aggiornato alla delibera n. 77 dell'Assemblea Consortile dell' 11.12.2012, rogito Notaio
Marciano di Venezia, repertorio n. 39386, depositato nel Registro delle Imprese prot.
5300/2013 del 25.01.2013 e iscritto in data 29.01.2013.**



Articolo 1 – Costituzione

L'Amministrazione Provinciale di Venezia, i Comuni di Concordia Sagittaria e Cavarzere e la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia si costituiscono in Consorzio (Azienda Consortile) ai sensi dell'art. 31 del D. Lg.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consorzio è ente strumentale degli Enti pubblici che vi partecipano, dotato di personalità giuridica conformemente alle disposizioni degli articoli 31 e 114 del D.lgt. 18.8.2000 n. 267.

Il Consorzio si richiama ai principi stabiliti dal Codice Etico della Provincia di Venezia.

All'Azienda Consortile può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di enti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto dell'Azienda Consortile. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea e comporta la revisione delle quote di partecipazione.

Articolo 2 – Denominazione e sede

L'Azienda Consortile assume la denominazione di "Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia" o, in forma abbreviata, di "A.P.T. della Provincia di Venezia" ed ha sede legale in Venezia all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

Le sedi operative e gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica - IAT dell'Azienda Consortile sono dislocati nel territorio della provincia di Venezia, in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti così come individuati dal successivo art 3.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite ulteriori sedi operative anche in località diverse.

Articolo 3 – Finalità ed oggetto

La costituzione dell'Azienda Consortile è rivolta alla gestione associata dei servizi ed all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 3 comma 1 della legge nr. 33/2002 lettere c) ed n), ed è finalizzata:

1) Alla gestione associata dei servizi turistici per conto della Provincia di Venezia, riguardanti le attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e di promozione locale, nonché la gestione degli uffici provinciali e a valenza regionale di informazione ed accoglienza (IAT);

1 bis) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi al movimento turistico, anche a supporto della Provincia di Venezia per l'esercizio e le funzioni di cui all'art.3, comma 1 lettera d) della L.R. 33\02 nel rispetto dei vincoli di riservatezza sui dati raccolti ed elaborati;

2) alla gestione di servizi turistici per conto di altri enti associati;

3) alla collaborazione nella formulazione di proposte, nel rispetto degli atti d'indirizzo adottati dalla Provincia di Venezia, per gli atti di programmazione turistica regionale previsti dagli articoli 14 e 17 della Legge Regionale n. 33/2002: programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali e programma di accoglienza del turista, con particolare riferimento ai servizi ed agli interventi da attuarsi;

4) alla collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di qualità, così come individuati dalla Regione sulla base dei parametri e modalità da questa definiti.

Il Consorzio gestirà i servizi tenendo conto degli organismi socio-economici operanti nel settore, quali: le Strutture Associate, Le Associazioni Pro-Loce e loro Consorzi in conformità alle disposizioni regionali vigenti.

In generale la costituzione dell'Azienda Consortile persegue i seguenti obiettivi:



- a) rafforzamento della capacità di intervento degli enti locali associati;
- b) strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi turistici;
- c) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;
- d) accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi al turismo;
- e) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- f) approfondimento e potenziamento dei processi di integrazione e di cooperazione tra servizi al turismo ed altri servizi ed iniziative promosse dalla Camera di Commercio e dai Comuni attuati a favore della filiera delle imprese produttive e loro associazioni, in un'ottica di valorizzazione territoriale e di integrazione tra offerta turistica ed altri settori produttivi;
- g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni con minore movimento turistico;
- h) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- i) attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;
- j) promozione e sostegno degli eventi, delle iniziative e delle manifestazioni rivolte a valorizzare i prodotti e le produzioni aziendali dei settori: agro-alimentare, artigianale e del commercio aventi la finalità di diffondere ed incrementare la fruizione delle stesse presso l'utenza turistica stanziale e di transito nel territorio provinciale;
- k) promozione, diffusione e valorizzazione in tutte le sedi ed in tutta la propria comunicazione istituzionale del logo "la costa veneziana".

L'Azienda Consortile ha per oggetto la progettazione, la gestione, la realizzazione e la prestazione dei seguenti servizi e funzioni:

- a) accoglienza, informazione ed assistenza turistica in attuazione del piano d'accoglienza del turista della Provincia;
- b) promozione del turismo anche mediante gestione coordinata e integrata di un portale Internet e pure tramite reperimento di risorse economiche e strumentali da soggetti terzi, ivi comprese le sponsorizzazioni, secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.lgt. 18.8.2000 n. 267;
- c) produzione e vendita di prodotti editoriali ed articoli per turisti, in conformità alle linee guida adottate dalla Provincia e riferite alla comunicazione turistica;
- d) consulenza, assistenza ed informazioni agli Enti ed alle imprese turistiche ed ogni altra attività analoga in stretta connessione con le finalità di cui al precedente paragrafo 2;
- e) promozione e gestione di corsi di formazione in materia turistica;
- f) esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze e studi e predisposizione di progetti anche in relazione a finanziamenti dell'Unione Europea;
- g) servizi nel settore informatico e telematico per i turisti, gli operatori turistici e le amministrazioni, ivi compresa l'elaborazione dati, la consulenza, la gestione in proprio e per conto terzi di servizi inerenti il calcolo e l'archiviazione di dati attinenti il turismo nonché quelli inerenti la vendita anche on-line di biglietteria, di soggiorni e di pacchetti turistici prodotti ed ubicati nel territorio di competenza;
- h) servizi amministrativi-tecnico-istruttori per la classificazione e la pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive;
- i) gestione di appalti di lavori nonché di opere, strutture congressuali, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico;



j) riscossione di introiti di diversa natura, quali quelli conseguenti alle licenze, le concessioni ed all'esposizione della pubblicità in strutture turistiche, nonché di qualsiasi altro cespite conseguente dall'esercizio dell'attività aziendale;

k) realizzazione di attività, eventi e servizi in grado di promuovere, favorire ed integrare l'offerta turistica con quella economico-produttiva e culturale anche tramite la strumentazione del marketing territoriale;

l) ogni altra attività complementare e residuale connessa con i servizi di cui sopra.

L'elencazione è puramente indicativa, i servizi e le funzioni del paragrafo precedente sono attuate e specificate dal Piano Programma previsto dal successivo art. 38 ed in ogni caso l'Azienda non potrà erogare contributi finanziari discrezionali a qualsiasi titolo.

Con deliberazione dell'Assemblea dell'Azienda Consortile sono dettagliate le funzioni, i servizi e le attività svolte all'interno dell'oggetto sociale.

L'Azienda Consortile, nell'ambito degli indirizzi dettati dall'Assemblea, può assumere l'esercizio di attività di natura economica ed imprenditoriale in settori complementari od affini a quelli indicati nei commi precedenti, che siano ad esso affidate dagli enti soci o da altri soggetti pubblici o privati.

L'Azienda Consortile, per il raggiungimento dei fini istituzionali, può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini istituzionali.

Articolo 4 – Gestione dei servizi

Le funzioni dell'Azienda Consortile sono esercitate in attuazione della normativa statale e regionale, della convenzione ex art. 31 comma 2 del D.L.vo 267/2000.

L'Azienda Consortile eroga i servizi nel territorio degli Enti consorziati ed opera, di regola, nel territorio della provincia di Venezia ma può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità imprenditoriali previste nel piano-programma, svolgere la propria attività anche al di fuori del detto territorio, nei limiti consentiti dalla legge.

Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi dell'Azienda Consortile.

L'Azienda Consortile informa la propria attività a criteri di economicità, adeguatezza, qualità ed equità e non può chiudere il bilancio in deficit.

L'Azienda Consortile promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio.

L'Azienda Consortile esercita la gestione dei servizi in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

L'Azienda Consortile può accedere, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

L'Azienda Consortile può gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi connessi al turismo a carattere istituzionale di competenza dei singoli enti locali consorziati.

Articolo 5 – Durata

L'Azienda Consortile avrà durata fino al 1 (uno) gennaio 2025 (duemilaventicinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione.



E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima dalla scadenza della durata di cui al I° comma del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

Al termine l'Azienda Consortile è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione.

Articolo 6 – Capitale di dotazione e modalità di partecipazione

All'atto della costituzione dell'Azienda Consortile, ciascun ente locale socio provvede al conferimento della quota di propria competenza del capitale di dotazione, per un ammontare complessivo di Euro € 76.500,00 (settantaseimilacinquecento virgola zerozero).

Ciascuno degli Enti consorziati partecipa con quote rapportate ai conferimenti di capitale.

La Provincia di Venezia partecipa con una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

Possono essere ammessi al consorzio tutti gli enti pubblici locali della Provincia di Venezia. L'ente che intende far parte del consorzio dovrà fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, allegando la documentazione idonea a comprovare la sussistenza degli indicati requisiti per l'ammissione. Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà la domanda di ammissione all'Assemblea, la quale determinerà la quota di sottoscrizione del nuovo consorziato. La qualità di consorziato si acquista dall'Ente dopo che sarà sottoscritta dal rappresentante legale la dichiarazione di accettazione del contratto di consorzio in ogni sua parte e sarà esibita la ricevuta di versamento presso un istituto di credito della quota sottoscritta del fondo consortile.

Gli Enti che partecipano al Consorzio si assumono tutti gli obblighi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio così come previsti dalla legge e dallo Statuto.

Nei confronti dei consorziati che si rendono inadempienti alle clausole del contratto o di regolamenti interni, salvo il risarcimento dei danni derivanti al consorzio dalle inadempienze, potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione l'applicazione di una penale variabile fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) della quota di fondo consortile sottoscritta.

Articolo 7 – Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea dal proprio Sindaco o Presidente o da un loro delegato che è titolare di un voto rapportato alla quota calcolata in proporzione diretta ai conferimenti di capitale.

Articolo 8 – Finanziamento dell'Azienda Consortile

Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Consortile attraverso:

- a) un contributo calcolato in proporzione all'incidenza dei servizi e delle funzioni istituzionali da ciascun ente socio trasferiti sui costi di funzionamento dell'Azienda, essendo tale contributo di funzionamento stabilito entro la misura massima di quanto stanziato nei specifici capitoli d'uscita individuati negli atti contabili dello stesso socio per le medesime finalità,
- b) un corrispettivo per l'acquisizione di specifici servizi o prestazioni aggiuntive rispetto alle competenze istituzionali devolute, la cui erogazione è effettuata in applicazione delle modalità contrattuali ivi stabilite ed in rapporto alle attivazioni richieste dagli enti soci, singoli o associati.

Articolo 9 – Organi consortili

Sono organi dell'Azienda Consortile:

- a) l'Assemblea generale;



- b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Direttore generale;
- e) il Revisore dei conti;

Articolo 10 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati.

La delega deve essere rilasciata dal rappresentante legale dell'Ente consorziato per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.

In caso di cessazione del rappresentante legale dell'Ente consorziato dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente socio, ha attribuita la funzione vicaria.

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

L'Assemblea dovrà dotarsi di un Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale, organizzativa e le procedure di elezione dei Consiglieri di amministrazione.

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'ente socio di appartenenza.

Articolo 11 – Prima seduta dell'Assemblea – Presidenza

La prima seduta dell'Assemblea dell'Azienda Consortile è convocata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione costitutiva, con preavviso di almeno dieci giorni.

La prima seduta è convocata dal rappresentante dell'Ente che rappresenta la maggior quota associativa, ed è presieduta dallo stesso.

Nella prima seduta, l'Assemblea delibera la presa d'atto della propria regolare costituzione ed elegge il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati.

Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo d'indirizzo sui programmi e sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.

L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza limitatamente ai seguenti atti:

- a) elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e delibera sulla loro decadenza;
- c) nomina il Revisore dei conti;
- d) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza ed i compensi degli amministratori e del Revisore dei conti;
- e) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- f) nomina e revoca i rappresentanti dell' Azienda negli enti cui essa partecipa;
- g) approva gli atti del consiglio di amministrazione concernenti:
 - a. la strumentazione programmatica e di bilancio di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 e 42;
 - b. la nomina del direttore;



- c. la partecipazione a società di capitali e l'adesione ad enti, associazioni, organismi, comitati od a soggetti terzi comunque denominati;
- d. vincoli al patrimonio o al bilancio per più di tre anni;
- h) delibera inoltre sui seguenti oggetti:
- 1) modifiche allo Statuto;
 - 2) richieste di ammissione di altri Enti;
 - 3) ricapitalizzazione del Consorzio e/o rideterminazione delle quote di partecipazione;
 - 4) modifiche alla Convenzione per la costituzione dell'Azienda Consortile;
 - 5) Bilancio Sociale;
 - 6) determinazione delle funzioni, dei servizi e delle attività da svolgere tra quelle previste dall'oggetto sociale;
 - 7) disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - 8) convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con altri Enti Pubblici;
 - 9) sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - 10) contrazione dei mutui;
 - 11) approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - 12) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
 - 13) scioglimento dell'Azienda Consortile.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei trenta giorni successivi all'esperimento della procedura di controllo di cui all'articolo 51, comma 2, a pena di decadenza.

Salvo quanto disposto dall'articolo 51, le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del segretario dell'Azienda Consortile.

Articolo 13 – Validità delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il piano-programma ed il bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio.

L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più associati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via fax o posta elettronica con attestazione di ricevimento, da inviarsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza di tali formalità l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione all'Azienda Consortile ed è valida la deliberazione approvata con la maggioranza dei voti espressi.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di Enti consorziati che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti espressi.

Ciascun componente dispone di un voto il cui valore è rapportato alla rispettiva quota di partecipazione.



Nei casi di cui all'Art. 12 lettera a), g), h) numeri 1,2,3,4 e 13) per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta del capitale sia in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di cui alla lettera h), numeri 1,2, 3 e 4 dell'articolo 12 trova inoltre applicazione il disposto dell'art. 51, comma 1.

Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese.

L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata con l'indicazione degli argomenti da trattare entro il termine perentorio di giorni dieci se richiesto da un numero di soci che rappresenti almeno il 20% (venti per cento) delle quote di partecipazione.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti e il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Articolo 14 – Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta fra i rappresentanti degli Enti consorziati.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da rappresentanti degli enti consorziati che detengano almeno i due quinti delle quote di cui al precedente art. 6 e non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno;
- b. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. trasmette agli enti consorziati gli atti adottati dall'Assemblea, di cui all'articolo 12, lettere g) ed h), numeri 1, 2, 3 e 4;
- d. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- e. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la quota più alta tra i presenti ed, a parità di quote, dal componente più anziano di età.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo dell'Azienda Consortile che ne cura gli aspetti gestionali ed è composto da cinque consiglieri, di cui uno con funzioni di Presidente, con la presenza di due rappresentanti del genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- quattro Consiglieri designati dal Presidente della Provincia;
- un Consigliere designato di concerto tra gli altri consorziati.

Le suddette designazioni sono effettuate in modo da assicurare, in quanto possibile, la rappresentatività in seno al Consiglio di amministrazione dei sistemi turistici locali della Provincia. Nel caso in cui il numero dei sistemi turistici locali sia superiore al numero dei consiglieri da nominare, la rappresentatività è garantita con il sistema della rotazione ad ogni rinnovo



In caso di mancata designazione di uno o più Consiglieri l'Assemblea provvede ugualmente ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati fino ad un massimo di due mandati consecutivi. La durata dell'incarico non può comunque eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia di Venezia.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento dei nuovi consiglieri per il compimento delle sole operazioni necessarie a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto di trasferimento da parte degli enti soci.

In fase di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito dell'approvazione del presente statuto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia proclamato il 22. 06. 2004.

Articolo 16 – Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dell'Azienda Consortile fuori del proprio seno tra persone che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali ed una specifica competenza tecnica nei servizi pubblici e/o amministrativa-gestionale preferibilmente con riferimento al settore turistico ed a quello turistico - imprenditoriale e comprovata da idoneo curriculum da conservare agli atti dell'Azienda.

Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Consortile sullo stesso territorio ed in ogni caso la carica di componente il Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore, Consigliere o di dipendente con poteri di rappresentanza degli enti soci.

Articolo 17 – Cessazione, revoca, decadenza, dimissioni dei consiglieri di amministrazione

Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica:

- a) per scadenza;
- b) per dimissioni;
- c) per decadenza;
- d) per revoca.

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Entro quarantacinque giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può, con delibera motivata, revocare il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione. Per la votazione, da effettuarsi a scrutinio palese, è necessario il voto favorevole di consorziati che detengano non meno del 51% (cinquantuno per cento) delle quote di partecipazione.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è deliberata dall'Assemblea che vi provvede entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza.



Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 18 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea, adotta tutti gli atti necessari all'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare formula le direttive generali necessarie alla gestione dell'Azienda Consortile:

- a) delibera i piani e i programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) delibera gli atti di programmazione economica e di contabilità previsti dallo Statuto ed in particolare dai successivi articoli 38, 39,40,41 e 42;
- c) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina e revoca il Direttore Generale;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali; nonché la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive ed autorizza il Presidente a resistere in sede giudiziale ed extragiudiziale;
- f) approva i seguenti regolamenti: 1) di organizzazione e di funzionamento degli uffici centrali e dei servizi decentrati in ambito territoriale, ivi comprese le funzioni, la durata massima del rapporto, le modalità di revoca, la valutazione dei risultati e quant'altro non stabilito dalla legge e dallo statuto in relazione al rapporto di lavoro del direttore generale; 2) di acquisizione di beni e servizi, incluso il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento da affidare alla competenza dirigenziale ed ivi comprese le modalità di conferimento di deleghe operative ai consiglieri di amministrazione, di collaborazioni e consulenze esterne; 3) di contabilità e delle modalità di auditing;
- g) approva le deliberazioni riguardanti la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto o del contenuto dei contratti stessi;
- h) conferisce, su proposta del Direttore, incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- i) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
- j) delibera sulle richieste di affidamenti finanziari di qualsiasi tipo ed importo adotta ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari Amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Le modalità di conferimento delle deleghe e di svolgimento delle attività delegate di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), n. 2.

Articolo 19 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese.



La disciplina delle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di funzionamento e convocazione sono stabilite da apposito regolamento interno.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale con voto consultivo, salvo che siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Articolo 20 – Responsabilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri inerenti alla carica e sono solidalmente responsabili verso l'azienda e nei confronti di terzi dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se, a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne o attenuarne le conseguenze dannose.

Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che abbia fatto verbalizzare il suo dissenso motivato in sede di adozione del provvedimento.

Art. 21 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda Consortile in caso di liti attive e passive ed ha facoltà di agire, stare e resistere in ogni ordine e grado giudizio nonché di negoziare in sede di arbitrato ed esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
- b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio d'Amministrazione;
- c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- d) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Consortile;
- f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) firma, unitamente al segretario dell'Azienda Consortile, i verbali di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
- h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza. E' esclusa la possibilità di assumere in via di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione per i quali il presente Statuto preveda l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 22 – Indennità

Con delibera dell'Assemblea, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, con l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di indennità e compensi negli organismi partecipati da enti pubblici. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 23 – Promozione ed animazione territoriale.



Il Consiglio di Amministrazione può individuare all'interno del territorio di competenza aree territoriali e/o tematiche delimitate per la realizzazione di programmi ed iniziative in esecuzione degli indirizzi approvati dal Consiglio, principalmente in materia di:

- a) interventi di animazione territoriale con particolare riferimento agli eventi ed alle manifestazioni di principale interesse locale;
- b) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;
- c) assistenza e consulenza nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale con riguardo al comparto del turismo e dei servizi al turismo ed in collaborazione con gli enti e soggetti pubblici locali.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati consultivi con la partecipazione dei Comuni e delle associazioni di categoria del comparto, con funzioni di impulso e supervisione delle attività di promozione ed animazione del territorio di riferimento, stabilendone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

Articolo 24 – Revisore dei conti

L'organo di revisione è costituito da un Revisore dei conti, che deve essere iscritto all'apposito albo dei Revisori legali dei conti, nominato dall'assemblea.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Non può ricoprire la carica di Revisore dei conti anche colui che si trova in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.

Il Revisore dei conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:

- a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
- b) esprime pareri sulla proposta di Budget, sul bilancio di previsione e sui documenti allegati, e su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea dei soci o il Direttore Generale ritengano di sottoporli;
- c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Consortile;
- d) redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione ed ogni alta funzione attribuita dalle disposizioni vigenti.

Il Revisore dei conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Revisore dei conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Revisore deve essere convocato ai sensi di legge e può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Articolo 25 – Trattamento economico, cessazione, revoca

Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea all'atto della nomina.

Il Revisore dei conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.

Il Revisore dei conti non è revocabile salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.



Il Revisore dei conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

Articolo 26 – Direttore Generale

L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, a tempo determinato e a tempo pieno, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione di responsabilità. Il trattamento economico del Direttore Generale non può essere fissato in misura superiore a quello previsto per il dirigente di massimo livello della Provincia.

La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione, e deve essere approvata dall'Assemblea.

La nomina a Direttore Generale è incompatibile con la carica di Presidente, Sindaco, Assessore, Consigliere degli Enti consorziati, nonché con l'incarico di Direttore Generale, o legale rappresentante di consorzi ed aziende operanti nei servizi al turismo.

La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile ed in ogni caso rimane nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando non sia stata ultimata la procedura di nomina del successore.

Il Regolamento di Organizzazione di cui al successivo art. 28 disciplina altresì funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio d'Amministrazione, nei limiti di cui sopra.

Il direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'azienda senza espressa autorizzazione da darsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27 – Attribuzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Azienda Consortile ed opera per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione nei piani annuali e pluriennali e nei contratti e disciplinari di servizio, sviluppando un'azione efficace ed efficiente tesa alla migliore utilizzazione delle risorse economiche, tecniche e strumentali a disposizione.

In particolare, il Direttore Generale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda ad esclusione della rappresentanza in sede giudiziale,
- b) formula proposte di deliberazione e di regolamenti da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione
- d) sottopone al Consiglio d'Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio di previsione pluriennale ed annuale e del bilancio d'esercizio, le relative variazioni, i budget d'ambito territoriale ed eventuali budget per singoli eventi/manifestazioni/iniziative d'interesse locale, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 9, lettera c);
- e) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio d'Amministrazione;
- f) dirige il personale dell'Azienda, è responsabile dell'applicazione dei contratti nazionali e degli accordi decentrati, delle trattative e delle relazioni sindacali; decide le misure disciplinari fino alla sospensione e, nei casi d'urgenza, anche quelle più gravi;



g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Presidente e comunicate al Consiglio d'Amministrazione;

h) partecipa ai tavoli tecnici su richiesta degli enti soci, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

i) assume tutti gli atti necessari al regolare ed ordinario funzionamento dell'azienda e comunque adotta ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Gli atti del Direttore Generale vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Articolo 28 – Regolamento di organizzazione

L'Azienda Consortile dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi affidati.

In particolare il Regolamento di Organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico - finanziarie, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.

Articolo 29 – Direzione dei servizi e collaborazioni esterne

La dotazione organica dell'Azienda Consortile può prevedere figure direttive o dirigenziali preposte alla Direzione dei Servizi.

Per obiettivi determinati, nel rispetto dei limiti normativi previsti per la Provincia, l'Azienda Consortile può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata, il corrispettivo.

Articolo 30 - Personale

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Azienda Consortile si avvale di personale dipendente dagli Enti soci, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

L'Azienda Consortile si avvale inoltre di personale assunto direttamente con autonomia in merito alla forma contrattuale, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle procedure previsti dalla normativa per le assunzioni presso la Provincia.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, approva il Piano di Organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda Consortile, nell'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro pubblico.

Articolo 31 – Organizzazione dei servizi

L'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi dell'apparato aziendale deve essere configurata nel senso di perseguire gli obiettivi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione ispirandosi a criteri di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione delle competenze professionali dei dipendenti.

L'organizzazione dei servizi è improntata ai principi della massima flessibilità delle strutture operative.

Articolo 32 – Dirigenti

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.



Ai dirigenti competono la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dei servizi a cui sono preposti e le conseguenti misure da adottare nei confronti del personale.

Relativamente ai servizi ai quali sono preposti, i dirigenti sono tenuti a:

- a) impostare appropriati metodi di programmazione interna;
- b) provvedere ad un costante aggiornamento delle procedure tecniche ed amministrative;
- c) assicurare la costante gestione dei sistemi di monitoraggio curando altresì la tempestiva verifica dei costi industriali.

Nel caso in cui si renda necessario, per motivi contingenti, individuare specifici progetti obiettivo a contenuto predeterminato per il perseguimento di finalità istituzionali dell'azienda, i dirigenti sono tenuti ad attuarli entro i termini temporali previsti nel relativo programma e rispondono nei confronti della direzione sui risultati conseguiti.

Per la nomina a Dirigente valgono le incompatibilità previste per il Direttore Generale all'art. 26 paragrafo 3.

Articolo 33 – Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale

Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale cui dare ampia diffusione anche tramite i mezzi di comunicazione della Provincia di Venezia sono disciplinati, dai contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali secondo la normativa regolamentare vigente.

Spetta al Direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni per l'assunzione del personale. Le commissioni predette devono essere composte da esperti, interni o esterni all'azienda, con esclusione, in ogni caso, di membri del Consiglio o della Giunta degli enti soci dell'Azienda Consortile, del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

Articolo 34 – Segretario del Consorzio

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione competono al Direttore Generale, o suo delegato con funzioni direttive.

Articolo 35 – Entrate

Le entrate dell'Azienda Consortile sono costituite da:

1. contributi degli Enti consorziati;
2. trasferimenti degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
3. rendite patrimoniali, accensione di prestiti;
4. partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
5. altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda Consortile.

Gli Enti consorziati provvedono a corrispondere il proprio contributo annuale in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto.

Al finanziamento delle spese di investimento l'azienda provvede mediante:

- a) i fondi all'uopo accantonati;
- b) l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;
- d) prestiti, anche obbligazionari;
- e) l'incremento del capitale di dotazione conferito dagli enti locali.

L'azienda, per esigenze di elasticità di cassa, può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario e può altresì ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché sui crediti certi verso enti del settore pubblico.



Articolo 36 – Capitale di dotazione e patrimonio

Il capitale di dotazione ed il patrimonio dell'Azienda Consortile è costituito:

- a) dal capitale conferito dagli Enti consorziati;
- b) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- c) da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Consortile o a questo devoluto.

L'Azienda Consortile inoltre è consegnatario di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.

L'Azienda Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 37 – Contabilità e bilancio

All'Azienda Consortile si applicano le regole contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali di cui al d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902.

L'esercizio dell'Azienda Consortile coincide con l'anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

1. il piano programma;
2. il bilancio di previsione economico annuale e triennale correlati al budget generale;
3. il Bilancio di esercizio, che si compone di stato patrimoniale, conto consuntivo, nota integrativa e relazione sulla gestione.

L'Assemblea dell'Azienda Consortile approva entro dicembre il bilancio di previsione ed il budget per l'esercizio successivo e l'aggiornamento del bilancio di previsione pluriennale ed entro aprile il Bilancio d'esercizio dell'anno precedente.

Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure finanziarie e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Articolo 38 – Piano programma

Il piano programma, proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, è lo strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda, secondo gli indirizzi e le linee strategiche generali definite dall'amministrazione provinciale e dagli Enti locali soci.

Il piano programma è il fondamentale riferimento per l'elaborazione dei bilanci pluriennale ed annuale di previsione.

Il piano programma deve essere aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale.

Gli enti locali soci dell'Azienda Consortile e l'azienda possono stipulare contratti o disciplinari di servizio in cui vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari e alle conseguenti coperture, per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel piano-programma da disciplinare secondo le modalità previste dall'art. 8 paragrafo 1 lettera b) se riferite a prestazioni aggiuntive rispetto alle competenze istituzionali devolute.

Articolo 39 – Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale di previsione è approvato insieme al bilancio di previsione annuale ed è redatto in coerenza con il piano programma, ha durata triennale, è scorrevole ed è annualmente e motivatamente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al



prevedibile tasso di inflazione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza anche gli investimenti previsti ed indicando le relative fonti di finanziamento.

Dal punto di vista economico comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Articolo 40 – Bilancio preventivo annuale

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo le vigenti disposizioni di legge ed avuto riguardo al contributo di funzionamento così come indicato dall'art. 8 paragrafo. 1 lettera a), deve garantire almeno il pareggio ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre dell'anno precedente.

Al predetto bilancio devono essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) il riassunto dei dati di bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- c) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello di inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
- d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno di cassa;
- e) relazione illustrative delle singole voci di costo e ricavo.

Articolo 41 – Bilancio di esercizio

Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 31 marzo il bilancio di esercizio e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi al Revisore dei conti per la relazione che deve essere presentata, unitamente al bilancio sopra citato, all'Assemblea dei soci. L'assemblea approva il bilancio di esercizio entro il successivo 30 aprile.

Il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, viene redatto secondo lo schema ministeriale.

Esso si chiude per il primo esercizio al 31 dicembre 2005 e per gli esercizi successivi al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è corredato da una relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione, illustrativa dell'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'azienda ha operato.

Articolo 42 – Risultato di esercizio

L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano programma;
- d) al ripiano di eventuali perdite pregresse.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si verificano perdite di esercizio, deve redigere un'articolata relazione ove vengono analizzate le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indicati puntualmente i provvedimenti adottati e proposti per il contenimento della perdita e per ricondurre in equilibrio la gestione.

Articolo 43 – Servizio di cassa



Il servizio di cassa dell'azienda è affidato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad un istituto o ad un consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione previo esperimento di apposita gara con esclusione per il primo anno di attività.

Al cassiere dovranno essere affidati in esclusiva i pagamenti, mentre per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie l'azienda potrà avvalersi di altri istituti di credito o effettuarle in proprio tramite il servizio interno di cassa.

Articolo 44 – Libri obbligatori

L'azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro dei cespiti ammortizzabili;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) il libro delle deliberazioni del Revisore dei conti;
- g) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
- h) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- i) il repertorio dei contratti.

L'azienda deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.

Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Articolo 45 – Inventari

Gli inventari dell'azienda devono essere tenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 2217 del codice civile.

Articolo 46 – Ammortamenti

Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2423 e ss. codice civile.

Articolo 47 – Appalti, forniture e alienazioni

L'azienda osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili alle aziende speciali.

Spetta al Direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure di appalto. Le commissioni di gara devono essere composte da esperti, interni o esterni all'azienda, con esclusione, in ogni caso, dei membri del Consiglio o della Giunta degli enti soci, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione determina la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento dell'azienda per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il "sistema in economia", sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate.



Articolo 48 – Recesso ed esclusione

E' facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un anno dall'ingresso nell'Azienda Consortile.

Il recesso è inoltre consentito in ipotesi di modifiche allo statuto o alla convenzione costitutiva e di deliberazioni di ricapitalizzazione del Consorzio.

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile.

Sono esclusi di diritto gli Enti che siano dichiarati nelle condizioni previste dal Titolo VIII (Enti Locali Dissestati o Deficitari) del TUEL 267/2000 vigente articoli 242 e seguenti o che si trovino in situazioni analoghe così come previste dalle disposizioni di legge specifiche in caso di altri Enti Pubblici non disciplinati dalla norma comunale e provinciale.

Articolo 49 – Scioglimento

L'Azienda Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- c) per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
- d) per scioglimento, fusione o trasformazione in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1° lettera a), gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

L'Azienda Consortile garantisce i servizi di propria competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Articolo 50 – Controversie tra gli enti consorziati

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti consorziati.



Articolo 51 – Controlli e vigilanza

Le deliberazioni di cui all'articolo 12, lettera h), numeri 1, 2, 3 e 4 sono sottoposte all'approvazione dei singoli enti consorziati.

Le deliberazioni acquistano efficacia con l'approvazione da parte di tutti gli enti consorziati o con il decorso del termine di 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera del Consorzio senza che sia intervenuta opposizione da parte di alcun ente socio.

Nel caso in cui uno o più enti consorziati si oppongano alle suddette deliberazioni, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione.

Gli enti soci che hanno conferito funzioni e servizi istituzionali all'Azienda esercitano un controllo preventivo di merito sugli schemi delle deliberazioni dell'Assemblea concernenti:

- a) la nomina del Direttore dell'Azienda;
- b) la strumentazione di bilancio indicata ai precedenti articoli 38, 39 40, 41 e 42 nonché la dotazione organica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti;
- c) l'adozione di regolamenti;
- d) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di tre anni;
- e) la partecipazione a società di capitali, nonché l'adesione ad associazioni, enti, organismi, comitati od a soggetti terzi comunque denominati. A tal fine, gli schemi degli atti, approvati dal Consiglio di Amministrazione per il successivo esame da parte dell'Assemblea, devono essere trasmessi agli enti soci aventi titolo entro quindici giorni dalla loro adozione.

Gli organi esecutivi degli enti soci si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui al paragrafo precedente è interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'azienda consortile è comunque tenuta a fornire entro il medesimo termine pena di decadenza.

In caso di differenti considerazioni da parte di diversi enti soci in relazione ai provvedimenti esaminati, è necessaria una convergenza nella formulazione delle valutazioni espresse pari ad almeno il 51% delle quote possedute dagli enti medesimi.

L'Assemblea può essere convocata per la deliberazione definitiva solo dopo l'approvazione dell'atto od il decorso del termine senza alcuna richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento da parte dei soci che hanno conferito all'azienda funzioni e servizi di propria competenza.

La vigilanza degli Enti locali è finalizzata alla verifica della corretta ed efficace attuazione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dalle Amministrazioni degli Enti Locali, nonché alla corrispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi prefissati.

L'azienda deve altresì trasmettere alla fine di ogni mese, appositi elenchi recanti il sunto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda non soggette ad approvazione.

L'informativa di cui al precedente comma, unitamente al diritto di accesso agli atti e alle informazioni, riconosciuto a ciascun amministratore o consigliere degli enti locali soci, è preordinata al migliore esercizio dei poteri di vigilanza spettanti alle amministrazioni locali ed esclude ogni ulteriore forma di controllo.

Articolo 52 – Controlli interni

Nell'esercizio dei poteri di controllo, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici e dai servizi dell'Azienda tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del loro mandato.



L'attività di controllo trova supporto specialistico nell'Organo di Revisione e nel regolamento di procedura di auditing interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'azienda utilizza altresì strumenti che siano idonei a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati. A tal proposito il Direttore Generale deve predisporre un referto semestrale da trasmettere, anche tramite supporto informatico di proprietà, al Consiglio di Amministrazione ed agli enti soci con più del 5% di capitale sociale.

Articolo 53 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

